



Fondo Famiglia Lavoro

Guida alle tutele e agli ammortizzatori sociali

Vol. I - livello nazionale

27 Febbraio 2009

Materiale realizzato a cura della Segreteria Operativa ACLI in collaborazione con i direttori di Patronato, CAF – Centri di Assistenza Fiscale e SAF srl – Servizi di Assistenza Fiscale.



Segreteria CARTAS "Fondo Famiglia-Lavoro"

Arcidiocesi di Milano

Tel. 02 58 43 12 12 Fax 02 58 43 04 03

dal lun. al giov. 9.00-13.00 /14.00-18.00 – ven. 09.00-13.00

fondofl@caritasambrosiana.it



Segreteria Operativa ACLI

c/o Saf ACLI srl

Tel. 02 76 00 63 07 Fax 02 45 47 70 74

dal lun. al ven. 14.30 – 18.00

fondofamiglia@aclimilano.com

AMMORTIZZATORI SOCIALI E TUTELE ATTIVE A LIVELLO NAZIONALE

1. <u>LAVORO</u>	
1.1 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria	pag.3
1.2 Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	pag.4
1.3 Contratto di Solidarietà Difensivo	pag.5
1.4 Indennità di Mobilità	pag.6
1.5 Indennità Ordinaria di Disoccupazione	pag.7
1.6 Indennità Ordinaria di Disoccupazione con requisiti ridotti	pag.8
1.7 Indennità di Disoccupazione Speciale Edile	pag.9
1.8 Indennità Ordinaria di Disoccupazione con requisiti normali (novità decreto anticrisi)	pag.10
1.9 Indennità Ordinaria di Disoccupazione con requisiti ridotti (novità decreto anticrisi)	pag.11
1.10 Sostegno per i Lavoratori a Progetto (novità decreto anticrisi)	pag.12
1.11 Ammortizzatori Sociali in Deroga alla Normativa Ordinaria	pag.13
2. <u>FAMIGLIA</u>	
2.1 Assegno per il Nucleo Familiare	pag.14
2.2 Congedo di Maternità	pag.15
2.3 Congedo Parentale	pag.16
2.4 Assegni di Maternità	pag.17
3. <u>SANITA'</u>	
3.1 Assegno Ordinario di Invaldità	pag.18
3.2 Pensione di Inabilità	pag.19
3.3. Invaldità Civile	pag.20
3.4 Tutele per i Ciechi Civili	pag.21
3.5 Tutele per i Sordomuti	pag.22
4. <u>ACLI: ELENCO SEDI PATRONATO – CAF – SEGRETARIATI SOCIALI</u>	pag.23
<u>DELLA DIOCESI DI MILANO</u>	

N.B. I contenuti espressi sono tratti dalle guide Inps on line scaricabili all'indirizzo www.inps.it.

La Segreteria operativa declina pertanto ogni responsabilità circa la completezza e l'attendibilità delle informazioni importate da tali fonti.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)

NOTE	Requisiti necessari			Tutele previste	Durata	Procedure necessarie	Sono esclusi dal trattamento	
	<p>Lavoratori beneficiari</p> <p>operai; inammediati; inelastici; quadri; lavoratori assunti con benefit individuali (contratto di inserimento, disoccupazione di lunga durata; lavoratori provenienti dalle liste di mobilità);</p>	<p>Aziende ammissibili</p> <p>Imprese industriali in genere (indipendentemente e dal numero dei lavoratori occupati) e imprese industriali ed artigiane del settore: edile e lapidea.</p>	<p>Quando si può richiedere</p> <p>In caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'impresario o ai lavoratori.</p>	<p>50% della retribuzione complessiva per le ore di lavoro NON prestata. Esistono limiti massimi mensili stabilito ogni anno dalla legge in base alla rivalutazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Agli impiecati deve essere poi indicata la parte derivata dal 5,44%. Il periodo di cassa integrazione sono utili per il diritto a parità di misura della pensione.</p>	<p>verrà corrisposta al massimo per 3 mesi continuativi. Il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi. Raggiunto tale limite, l'impresa deve riprendere prima di presentate una nuova domanda, nulla domanda.</p>	<p>I datori di lavoro devono presentare domanda alla sede locale dell'INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di cassa in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.</p>	<p>Lavoratori</p> <p>dirigenti; lavoratori a domicilio; apprendisti.</p>	<p>Aziende</p> <p>aziende artigiane appartenenti a settori diversi da quello edile e lapideo; imprese del terziario; imprese industriali degli enti pubblici; aziende speciali il cui capitale sia interamente pubblico.</p>

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

NOTE	Requisiti necessari		Quando si può richiedere	Tutele previste	Durata	Procedure necessarie	Sono esclusi dal trattamento:	
	Lavoratori beneficiari	Aziende ammissibili					Lavoratori	Aziende
<p>l'intervento straordinario non si può richiedere se, per lo stesso periodo, è stato chiesto l'intervento ordinario.</p>	<p>operai; impiegati; intermedi; quadri; contardi di formazione lavoro; part-time; soci cooperazione e lavoro. Occorre in capo al lavoratore una anzianità minima solenne di 90 giorni.</p> <p>La scelta dei lavoratori da porre in CIGS deve essere effettuata con il criterio della rotazione tra coloro che effettuano le stesse mansioni.</p>	<p>Imprese industriali, imprese artigiane, imprese cooperative, imprese appaltatrici del servizio di mensa e dei servizi di pulizia, imprese di vigilanza, imprese edili e locali con più di 15 dipendenti/azienda; imprese conintercatt con oltre 200 dipendenti; aziende di veicoloturismo ed aziende di trasporto aereo con più di 50 addetti.</p>	<p>quando l'azienda si trova in una delle seguenti condizioni: ristrutturazione; riorganizzazione; conversioni; crisi aziendale; procedure concorsuali che causano sospensione o riduzione di orario dai lavoratori.</p>	<p>80% della retribuzione complessiva per le ore di lavoro NON prestate. Esistono limiti massimi mensili stabili ogni anno dalla legge in base alla rivalutazione annuale dell'indice Istat del prezzo al consumo. Agli Imparti derivati una percentuale pari al 5,841% (perfori di Cassa Integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione).</p>	<p>viene corrisposta al massimo per 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione industriale; 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 12 mesi in caso di crisi aziendale. Complessivamente gli interventi straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.</p>	<p>I dati di lavoro devono presentarsi domenica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di base in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.</p>	<p>Lavoratori</p>	<p>aziende industriali degli enti pubblici (anche se municipalizzate); imprese artigiane con l'eccezione a favore indicata); imprese ferroviarie, trarriere e di navigazione interna; imprese di spettacolo; imprese di pesca industriale.</p>

CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO (CDS)

NOTE	Soggetti necessari		Quando si può richiedere	Tutela prevista	Durata	Procedure necessarie	Sono esclusi dal trattamento	
	Lavoratori beneficiari	Aziende ammissibili					Lavoratori	Aziende
	<p>operai, impiegati, interinali, casisti, contratti di temporaneo lavoro; part - time; soci lavoratori cassa; produzione e lavoro. Costano in capo ai lavoratori una anzianità minima aziendale di 90 giorni.</p>	<p>Imprese industriali, imprese artigiane, imprese cooperative, imprese artigianali del servizio di mensa e dei servizi di pulizia, imprese di vigilanza, imprese colt e tapini (con più di 15 dipendenti/indipendenti; imprese commerciali con oltre 100 dipendenti); agenzie di viaggi/turismo; aziende di trasporto aereo con più di 50 addetti; aziende del settore elettrico, telefonico e di distribuzione del gas private (servizi pubblici, militare dipendenti).</p>	<p>in presenza di dichiarazioni eccedenti occupazionali al fine di evitare la fuga o in parte la riduzione del personale.</p>	<p>60% della retribuzione lorda che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prodotte, per il CDS non trova applicazione il massimale previsto per la CIGS e la CIGD. L'azienda deve corrispondere l'intera retribuzione.</p>	<p>durata minima di 12 mesi ed un massimo di 24. Possono essere concesse proroghe per ulteriori 24 mesi. L'azienda non può comunque superare, nel corso del quinquennio, il numero di 36 mesi, tra cui al CDS.</p>	<p>L'azienda deve presentare le domande al ministero del lavoro allegando alla modulistica il CDS sottoscritto; l'approvazione è prevista entro 30 giorni.</p>	<p>Lavoratori determinati per motivi di carattere sindacale.</p>	<p>Aziende non esiste una categoria di imprese esentate a priori, esclusa però dai costi di gestione, quando l'azienda, alla data di stipula del CDS, sia stata assoggetta a procedura concorsuale, in caso di fine lavoro non cartacei ed, ad eccezione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, nei rapporti a tempo determinato, riservati per attività di natura stagionale.</p>

INDEBITTA' DI MOBILITA'

NOTE	Requisiti necessari			Tabelle prestate	Durata	Procedure necessarie	Sono esclusi dal trattamento	
	Lavoratori beneficiari	Aziende ammissibili	Quando si può richiedere				Lavoratori	Aziende
<p>I lavoratori devono essere inoltre iscritti nelle liste di mobilità con data di convalida della Direzione regionale del lavoro sulla base degli elenchi inviati dalle aziende in crisi.</p>	<p>Lavoratori beneficiari</p>	<p>Aziende ammissibili</p>	<p>Quando si può richiedere</p> <p>CASO A: imprese che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in grado di garantire il reintegro di tutti i lavoratori sospesi.</p> <p>CASO B: imprese che in seguito ad una riduzione o trasformazione dell'attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo</p> <p>CASO C: imprese che intendono effettuare licenziamenti collettivi per la cessazione dell'attività.</p>	<p>100% della CIGS per i primi 12 mesi; 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese. Dell'importo dell'importo di mobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale pari al 5,54%. Come all'indennità i lavoratori che ne hanno diritto possono percepire anche l'assegno per il nucleo familiare, per il periodo di concessione dell'indennità e il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa; i contributi sono una sia per il diritto che per la misura della pensione.</p>	<p>Durata</p> <p>fino al 39° anno di età l'indennità spetta per un massimo di 12 mesi; da 40 a 49 anni di età il periodo di godimento dell'indennità è elevato a 24 mesi; oltre i 50 anni di età la durata della prestazione non può superare l'anzianità maturata dal lavoratore nell'azienda che lo ha collocato in mobilità. Il pagamento dell'indennità viene interrotto quando il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità.</p>	<p>Procedure necessarie</p> <p>Il lavoratore deve presentare la domanda di indennità di mobilità al Centro per l'Impiego (che la trasmette all'INPS) entro 58 giorni dal licenziamento. Deve presentarsi, inoltre, la documentazione del datore di lavoro con i dati identificativi del dipendente e dell'azienda, del rapporto di lavoro e della restituzione percepita.</p>	<p>Lavoratori</p>	<p>Aziende</p> <p>le imprese con MENO di 15 dipendenti.</p>

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER DISOCCUPAZIONE ORDINARIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (INFORMATIVA ORDINARIA)

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

NOTE		Requisiti necessari		Tutela prevista	Durata	Procedure necessarie	Sono esclusi dal trattamento	
Lavoratori beneficiari	Aziende ammissibili	Quando si può richiedere					Lavoratori	Aziende
operai, impiegati, equiparati ed intermedi (anche se assunti con contratto part time o a tempo determinato); dirigenti; lavoratori a domicilio; lavoratori stagionali;	tutte	si devono possedere specifici requisiti: essere disoccupato, aver rilasciato al Centro per l'impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere l'attività lavorativa; avere svolto un'attività lavorativa (con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione; almeno 2 anni prima del licenziamento); avere almeno un anno di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro.	60% della retribuzione media lorda dei sei mesi; al 50% per i due mesi seguenti e al 40% per i restanti. Il disoccupato che percepisce l'indennità ha diritto, dopo aver presentato domanda, anche all'assegno per il nucleo familiare. L'importo dell'indennità di disoccupazione non può superare i limiti previsti dalla legge. L'indennità è soggetta alla trattenuta IRPEF. I periodi di disoccupazione in cui è stata percepita l'indennità sono coperti da contribuzione figurativa.	8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e a 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. Il pagamento termina quando il disoccupato ha percepito tutta la quotazione di indennità; viene avviato ad un nuovo lavoro; inizia l'attività di lavoro autonomo; viene cancellato dalle liste dei disoccupati; diverse procedure di un trattamento pensionistico diretto.	la domanda deve essere presentata alla sede INPS competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione. La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo; accompagnata da tutti i moduli DL 81/98 bis (dichiarazione dei dati del lavoro) quando sono scati i rapporti di lavoro dipendenti; nell'anno solare di riferimento; corredata dai moduli per le detrazioni al fini IRPEF (compilato e firmato) dall'interessato.	lavoratori che si dimettono volontariamente; lavoratori parasubordinati; lavoratori autonomi; lavoratori extracomunitari (con permesso di soggiorno stagionale); aspirandi.	nessuna	

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER RISOLUZIONE PRECOCE DEL RAPPORTO DEL LAVORO (MOMENTIVA ORDINARIA)

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

NOTE		Requisiti necessari			Tabelle	Durata	Procedure necessarie	Sono esclusi dal trattamento	
Lavoratori beneficiari	Aziende ammissibili	Quando si può richiedere						Lavoratori	Aziende
coloro che, nell'anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente per un periodo limitato di tempo.	tutte	per ottenere l'indennità occorre essere assicurati da almeno 2 anni e aver versato almeno un contributo prima del biennio precedente la domanda; avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento.	35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi.	il periodo massimo indennizzabile è di 180 giorni e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente godute, e quello delle giornate di lavoro prestato.	Le domande deve essere presentata alla sede INPS più vicina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione. La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo; accompagnata dalle dichiarazioni del datore di lavoro nell'anno solare di riferimento; corredata dal modulo per le deroghe; a fini Ispet, compilato e firmato dall'interessato.	coloro che sono iscritti alla Gestione separata, in diritto alla prestazione; se si è iscritti come liberi professionisti; se si è iscritti come coordinatori e collaboratori coordinati e collaboratori a progetto per i periodi di attività che dovranno essere dichiarati con autocertificazione o con attestazione del committente da cui risulti la durata del contratto.	nessuna		

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE EDILE

NOTE		Requisiti necessari		Titole previste		Durata		Procedure necessarie		Sono esclusi dal trattamento	
Lavoratori beneficiari	Aziende ammissibili	Quando si può richiedere	cause di licenziamento	cause di licenziamento	cause di licenziamento			Lavoratori	Aziende		
operai, impiegati e quadri licenziati per una delle seguenti cause: A) cessazione dell'attività, risoluzione del personale; B) crisi occupazionale conseguente al previsto completamento di opere pubbliche di grandi dimensioni. C) mercato ripreso al termine di un programma di CICS.	Imprese edili ed affini, anche cooperative di lavoro	requisiti formali per i lavoratori licenziati cause: A) 10 contributi mensili o 43 settimanali, versati o dovuti, per il lavoro prestato in edilizia nel biennio precedente la cessazione; B) periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e licenziamento intervenuto dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70%; C) anzianità aziendale di almeno 36 mesi, di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato.	cause di licenziamento A): 80% della retribuzione media giornaliera di riferimento; cause di licenziamento B) e C): importo della CICS nella misura del 100% per i primi 12 mesi e 90% nei mesi restanti. Il trattamento speciale di disoccupazione edile è utile sia ai fini della misura anche della pensione di anzianità. Dall'importo dell'indennità speciale deve essere decurtata una percentuale pari al 5,54%.	cause di licenziamento A): 90 giorni (180 in caso di crisi economica settoriale stabilite con decreto ministeriale); cause di licenziamento B) e C): 18 mesi.	Il lavoratore deve presentare domanda all'INPS o al Centro per l'impiego entro 24 mesi dalla data del licenziamento.	tutti i lavoratori non impiegati in imprese edili e/o affini.					

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI

NOTE	Lavoratori beneficiari	Requisiti necessari	Tipo di trattamento	Durata massima del trattamento	Lavoratori esclusi	
L'eventuale riduzione per il 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga è subordinata all'effettivo di questo trattamento per il periodo massimo previsto	lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali	due anni di assicurazione Dis, almeno un anno di versamento del contributo Dis nel biennio precedente, stato di disoccupazione	72% della retribuzione	non può superare le 50 giornate nell'anno dell'anno solare	dipendenti di aziende destinate dalla CIG	lavoratori con contratto a tempo determinato con sospensione lavorativa programmata lavoratori con contratto a tempo parziale verticale
In via sperimentale per il triennio 2007-2011, l'eventuale riduzione per il 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga è subordinata all'effettivo di questo trattamento per il periodo massimo previsto	apprendisti nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento	apprendisti assunti alla data del 29 novembre 2008 e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda intervenuta dal trattamento	72% della retribuzione	durata massima di 90 giorni nell'intero periodo di validità del contratto		

INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

	INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI					
NOTE	Lavoratori beneficiari	Requisiti necessari	Tipo di trattamento	Durata massima del trattamento	Lavoratori esclusi	
<p>L'eventuale ricorso per ammortizzatori sociali in deroga è subordinato all'adempimento di questo trattamento per il periodo massimo previsto</p>	<p>dipendenti di imprese artigiane o di agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano, soggetti per crisi aziendali o occupazionali</p>	<p>due anni di assicurazione Ds, almeno un anno di versamento del contributo Ds nel biennio precedente, stato di disoccupazione</p>	<p>42% della retribuzione</p>	<p>non può superare le 90 giornate nell'arco dell'anno solare</p>	<p>dipendenti di aziende disaffiliate della CIG lavoratori con contratto a tempo indeterminato con sospensione lavorativa programmata lavoratori con contratto a tempo parziale verticale</p>	

SOSTEGNO PER I LAVORATORI A PROGETTO

NOTE	Lavoratori beneficiari		Requisiti necessari		Tipo di trattamento	Lavoratori esclusi			
<p>In via sperimentale per il triennio 2009-2011</p>	<p>Lavoratori coordinati e continuativi</p>	<p>essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS</p>	<p>operare in regime di micro-comunità</p>	<p>conseguire nell'anno precedente un reddito complessivo tra € 3.000 e € 13.819</p>	<p>accettare presso l'apposita gestione separata INPS almeno 3 mensilità nell'anno di riferimento, nonché un numero di mensilità compreso tra 3 e 10 per l'anno precedente</p>	<p>liquidazione in un'unica soluzione di una somma pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente</p>			

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ALLA NORMATIVA ORDINARIA

NOTE	Lavoratori beneficiari	Requisiti necessari	Tipo di trattamento	Lavoratori esclusi
	<p>Lavoratori a tempo indeterminato delle aziende o del settore per i quali non sono previsti gli interventi amministrativi sociali, lavoratori a tempo determinato, apprendisti, lavoratori assunti con contratto di somministrazione.</p>	<p>Integrazione del trattamento in deroga è subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di appositi "patti di servizio" presso i competenti centri per l'impiego</p>	<p>caso integrazione "in deroga", indennità di mobilità "in deroga", indennità di disoccupazione (si vedano le relative griglie)</p>	<p>Lavoratori che rifiutano di sottoscrivere il "patto di servizio"</p>

NOTE	Beneficiari	Requisiti necessari	Per i beneficiari pensionati ai superstiti	Residente familiare	Tipo di trattamento	Come richiederlo	Lavoratori Parafiscali	Dal nucleo familiare	Lavoratori
<p>Nel caso di persone dipendenti la cassa deve essere formata da persone dipendenti.</p>	<p>Nei settori in cui gli dipendenti in attività, disoccupati, pensionati, in mobilità, ecc. ecc.</p>	<p>Per lavoratori dipendenti, pensionati e superstiti di pensione</p>	<p>Per i beneficiari pensionati ai superstiti</p>	<p>Il nucleo familiare deve essere composto da chi ritiene di appartenere a questa cassa e che intende a 15 anni, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 270, 273, 276, 279, 282, 285, 288, 291, 294, 297, 300, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324, 327, 330, 333, 336, 339, 342, 345, 348, 351, 354, 357, 360, 363, 366, 369, 372, 375, 378, 381, 384, 387, 390, 393, 396, 399, 402, 405, 408, 411, 414, 417, 420, 423, 426, 429, 432, 435, 438, 441, 444, 447, 450, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486, 489, 492, 495, 498, 501, 504, 507, 510, 513, 516, 519, 522, 525, 528, 531, 534, 537, 540, 543, 546, 549, 552, 555, 558, 561, 564, 567, 570, 573, 576, 579, 582, 585, 588, 591, 594, 597, 600, 603, 606, 609, 612, 615, 618, 621, 624, 627, 630, 633, 636, 639, 642, 645, 648, 651, 654, 657, 660, 663, 666, 669, 672, 675, 678, 681, 684, 687, 690, 693, 696, 699, 702, 705, 708, 711, 714, 717, 720, 723, 726, 729, 732, 735, 738, 741, 744, 747, 750, 753, 756, 759, 762, 765, 768, 771, 774, 777, 780, 783, 786, 789, 792, 795, 798, 801, 804, 807, 810, 813, 816, 819, 822, 825, 828, 831, 834, 837, 840, 843, 846, 849, 852, 855, 858, 861, 864, 867, 870, 873, 876, 879, 882, 885, 888, 891, 894, 897, 900, 903, 906, 909, 912, 915, 918, 921, 924, 927, 930, 933, 936, 939, 942, 945, 948, 951, 954, 957, 960, 963, 966, 969, 972, 975, 978, 981, 984, 987, 990, 993, 996, 999, 1002, 1005, 1008, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023, 1026, 1029, 1032, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047, 1050, 1053, 1056, 1059, 1062, 1065, 1068, 1071, 1074, 1077, 1080, 1083, 1086, 1089, 1092, 1095, 1098, 1101, 1104, 1107, 1110, 1113, 1116, 1119, 1122, 1125, 1128, 1131, 1134, 1137, 1140, 1143, 1146, 1149, 1152, 1155, 1158, 1161, 1164, 1167, 1170, 1173, 1176, 1179, 1182, 1185, 1188, 1191, 1194, 1197, 1200, 1203, 1206, 1209, 1212, 1215, 1218, 1221, 1224, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1242, 1245, 1248, 1251, 1254, 1257, 1260, 1263, 1266, 1269, 1272, 1275, 1278, 1281, 1284, 1287, 1290, 1293, 1296, 1299, 1302, 1305, 1308, 1311, 1314, 1317, 1320, 1323, 1326, 1329, 1332, 1335, 1338, 1341, 1344, 1347, 1350, 1353, 1356, 1359, 1362, 1365, 1368, 1371, 1374, 1377, 1380, 1383, 1386, 1389, 1392, 1395, 1398, 1401, 1404, 1407, 1410, 1413, 1416, 1419, 1422, 1425, 1428, 1431, 1434, 1437, 1440, 1443, 1446, 1449, 1452, 1455, 1458, 1461, 1464, 1467, 1470, 1473, 1476, 1479, 1482, 1485, 1488, 1491, 1494, 1497, 1500, 1503, 1506, 1509, 1512, 1515, 1518, 1521, 1524, 1527, 1530, 1533, 1536, 1539, 1542, 1545, 1548, 1551, 1554, 1557, 1560, 1563, 1566, 1569, 1572, 1575, 1578, 1581, 1584, 1587, 1590, 1593, 1596, 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1623, 1626, 1629, 1632, 1635, 1638, 1641, 1644, 1647, 1650, 1653, 1656, 1659, 1662, 1665, 1668, 1671, 1674, 1677, 1680, 1683, 1686, 1689, 1692, 1695, 1698, 1701, 1704, 1707, 1710, 1713, 1716, 1719, 1722, 1725, 1728, 1731, 1734, 1737, 1740, 1743, 1746, 1749, 1752, 1755, 1758, 1761, 1764, 1767, 1770, 1773, 1776, 1779, 1782, 1785, 1788, 1791, 1794, 1797, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1815, 1818, 1821, 1824, 1827, 1830, 1833, 1836, 1839, 1842, 1845, 1848, 1851, 1854, 1857, 1860, 1863, 1866, 1869, 1872, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1890, 1893, 1896, 1899, 1902, 1905, 1908, 1911, 1914, 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040, 2043, 2046, 2049, 2052, 2055, 2058, 2061, 2064, 2067, 2070, 2073, 2076, 2079, 2082, 2085, 2088, 2091, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2109, 2112, 2115, 2118, 2121, 2124, 2127, 2130, 2133, 2136, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2154, 2157, 2160, 2163, 2166, 2169, 2172, 2175, 2178, 2181, 2184, 2187, 2190, 2193, 2196, 2199, 2202, 2205, 2208, 2211, 2214, 2217, 2220, 2223, 2226, 2229, 2232, 2235, 2238, 2241, 2244, 2247, 2250, 2253, 2256, 2259, 2262, 2265, 2268, 2271, 2274, 2277, 2280, 2283, 2286, 2289, 2292, 2295, 2298, 2301, 2304, 2307, 2310, 2313, 2316, 2319, 2322, 2325, 2328, 2331, 2334, 2337, 2340, 2343, 2346, 2349, 2352, 2355, 2358, 2361, 2364, 2367, 2370, 2373, 2376, 2379, 2382, 2385, 2388, 2391, 2394, 2397, 2400, 2403, 2406, 2409, 2412, 2415, 2418, 2421, 2424, 2427, 2430, 2433, 2436, 2439, 2442, 2445, 2448, 2451, 2454, 2457, 2460, 2463, 2466, 2469, 2472, 2475, 2478, 2481, 2484, 2487, 2490, 2493, 2496, 2499, 2502, 2505, 2508, 2511, 2514, 2517, 2520, 2523, 2526, 2529, 2532, 2535, 2538, 2541, 2544, 2547, 2550, 2553, 2556, 2559, 2562, 2565, 2568, 2571, 2574, 2577, 2580, 2583, 2586, 2589, 2592, 2595, 2598, 2601, 2604, 2607, 2610, 2613, 2616, 2619, 2622, 2625, 2628, 2631, 2634, 2637, 2640, 2643, 2646, 2649, 2652, 2655, 2658, 2661, 2664, 2667, 2670, 2673, 2676, 2679, 2682, 2685, 2688, 2691, 2694, 2697, 2700, 2703, 2706, 2709, 2712, 2715, 2718, 2721, 2724, 2727, 2730, 2733, 2736, 2739, 2742, 2745, 2748, 2751, 2754, 2757, 2760, 2763, 2766, 2769, 2772, 2775, 2778, 2781, 2784, 2787, 2790, 2793, 2796, 2799, 2802, 2805, 2808, 2811, 2814, 2817, 2820, 2823, 2826, 2829, 2832, 2835, 2838, 2841, 2844, 2847, 2850, 2853, 2856, 2859, 2862, 2865, 2868, 2871, 2874, 2877, 2880, 2883, 2886, 2889, 2892, 2895, 2898, 2901, 2904, 2907, 2910, 2913, 2916, 2919, 2922, 2925, 2928, 2931, 2934, 2937, 2940, 2943, 2946, 2949, 2952, 2955, 2958, 2961, 2964, 2967, 2970, 2973, 2976, 2979, 2982, 2985, 2988, 2991, 2994, 2997, 3000, 3003, 3006, 3009, 3012, 3015, 3018, 3021, 3024, 3027, 3030, 3033, 3036, 3039, 3042, 3045, 3048, 3051, 3054, 3057, 3060, 3063, 3066, 3069, 3072, 3075, 3078, 3081, 3084, 3087, 3090, 3093, 3096, 3099, 3102, 3105, 3108, 3111, 3114, 3117, 3120, 3123, 3126, 3129, 3132, 3135, 3138, 3141, 3144, 3147, 3150, 3153, 3156, 3159, 3162, 3165, 3168, 3171, 3174, 3177, 3180, 3183, 3186, 3189, 3192, 3195, 3198, 3201, 3204, 3207, 3210, 3213, 3216, 3219, 3222, 3225, 3228, 3231, 3234, 3237, 3240, 3243, 3246, 3249, 3252, 3255, 3258, 3261, 3264, 3267, 3270, 3273, 3276, 3279, 3282, 3285, 3288, 3291, 3294, 3297, 3300, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3318, 3321, 3324, 3327, 3330, 3333, 3336, 3339, 3342, 3345, 3348, 3351, 3354, 3357, 3360, 3363, 3366, 3369, 3372, 3375, 3378, 3381, 3384, 3387, 3390, 3393, 3396, 3399, 3402, 3405, 3408, 3411, 3414, 3417, 3420, 3423, 3426, 3429, 3432, 3435, 3438, 3441, 3444, 3447, 3450, 3453, 3456, 3459, 3462, 3465, 3468, 3471, 3474, 3477, 3480, 3483, 3486, 3489, 3492, 3495, 3498, 3501, 3504, 3507, 3510, 3513, 3516, 3519, 3522, 3525, 3528, 3531, 3534, 3537, 3540, 3543, 3546, 3549, 3552, 3555, 3558, 3561, 3564, 3567, 3570, 3573, 3576, 3579, 3582, 3585, 3588, 3591, 3594, 3597, 3600, 3603, 3606, 3609, 3612, 3615, 3618, 3621, 3624, 3627, 3630, 3633, 3636, 3639, 3642, 3645, 3648, 3651, 3654, 3657, 3660, 3663, 3666, 3669, 3672, 3675, 3678, 3681, 3684, 3687, 3690, 3693, 3696, 3699, 3702, 3705, 3708, 3711, 3714, 3717, 3720, 3723, 3726, 3729, 3732, 3735, 3738, 3741, 3744, 3747, 3750, 3753, 3756, 3759, 3762, 3765, 3768, 3771, 3774, 3777, 3780, 3783, 3786, 3789, 3792, 3795, 3798, 3801, 3804, 3807, 3810, 3813, 3816, 3819, 3822, 3825, 3828, 3831, 3834, 3837, 3840, 3843, 3846, 3849, 3852, 3855, 3858, 3861, 3864, 3867, 3870, 3873, 3876, 3879, 3882, 3885, 3888, 3891, 3894, 3897, 3900, 3903, 3906, 3909, 3912, 3915, 3918, 3921, 3924, 3927, 3930, 3933, 3936, 3939, 3942, 3945, 3948, 3951, 3954, 3957, 3960, 3963, 3966, 3969, 3972, 3975, 3978, 3981, 3984, 3987, 3990, 3993, 3996, 3999, 4002, 4005, 4008, 4011, 4014, 4017, 4020, 4023, 4026, 4029, 4032, 4035, 4038, 4041, 4044, 4047, 4050, 4053, 4056, 4059, 4062, 4065, 4068, 4071, 4074, 4077, 4080, 4083, 4086, 4089, 4092, 4095, 4098, 4101, 4104, 4107, 4110, 4113, 4116, 4119, 4122, 4125, 4128, 4131, 4134, 4137, 4140, 4143, 4146, 4149, 4152, 4155, 4158, 4161, 4164, 4167, 4170, 4173, 4176, 4179, 4182, 4185, 4188, 4191, 4194, 4197, 4200, 4203, 4206, 4209, 4212, 4215, 4218, 4221, 4224, 4227, 4230, 4233, 4236, 4239, 4242, 4245, 4248, 4251, 4254, 4257, 4260, 4263, 4266, 4269, 4272, 4275, 4278, 4281, 4284, 4287, 4290, 4293, 4296, 4299, 4302, 4305, 4308, 4311, 4314, 4317, 4320, 4323, 4326, 4329, 4332, 4335, 4338, 4341, 4344, 4347, 4350, 4353, 4356, 4359, 4362, 4365, 4368, 4371, 4374, 4377, 4380, 4383, 4386, 4389, 4392, 4395, 4398, 4401, 4404, 4407, 4410, 4413, 4416, 4419, 4422, 4425, 4428, 4431, 4434, 4437, 4440, 4443, 4446, 4449, 4452, 4455, 4458, 4461, 4464, 4467, 4470, 4473, 4476, 4479, 4482, 4485, 4488, 4491, 4494, 4497, 4500, 4503, 4506, 4509, 4512, 4515, 4518, 4521, 4524, 4527, 4530, 4533, 4536, 4539, 4542, 4545, 4548, 4551, 4554, 4557, 4560, 4563, 4566, 4569, 4572, 4575, 4578, 4581, 4584, 4587, 4590, 4593, 4596, 4599, 4602, 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4620, 4623, 4626, 4629, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644, 4647, 4650, 4653, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4686, 4689, 4692, 4695, 4698, 4701, 4704, 4707, 4710, 4713, 4716, 4719, 4722, 4725, 4728, 4731, 4734, 4737, 4740, 4743, 4746, 4749, 4752, 4755, 4758, 4761, 4764, 4767, 4770, 4773, 4776, 4779, 4782, 4785, 4788, 4791, 4794, 4797, 4800, 4803, 4806, 4809, 4812, 4815, 4818, 4821, 4824, 4827, 4830, 4833, 4836, 4839, 4842, 4845, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863, 4866, 4869, 4872, 4875, 4878, 4881, 4884, 4887, 4890, 4893, 4896, 4899, 4902, 4905, 4908, 4911, 4914, 4917, 4920, 4923, 4926, 4929, 4932, 4935, 4938, 4941, 4944, 4947, 4950, 4953, 4956, 4959, 4962, 4965, 4968, 4971, 4974, 4977, 4980, 4983, 4986, 4989, 4992, 4995, 4998, 5001, 5004, 5007, 5010, 5013, 5016, 5019, 5022, 5025, 5028, 5031, 5034, 5037, 5040, 5043, 5046, 5049, 5052, 5055, 5058, 5061, 5064, 5067, 5070, 5073, 5076, 5079, 5082, 5085, 5088, 5091, 5094, 5097, 5100, 5103, 5106, 5109, 5112, 5115, 5118, 5121, 5124, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5142, 5145, 5148, 5151, 5154, 5157, 5160, 5163, 5166, 5169, 5172, 5175, 5178, 5181, 5184, 5187, 5190, 5193, 5196, 5199, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5217, 5220, 5223, 5226, 5229, 5232, 5235, 5238, 5241, 5244, 5247, 5250, 5253, 5256, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283, 5286, 5289, 5292, 5295, 5298, 5301, 5304, 5307, 5310, 5313, 5316, 5319, 5322, 5325, 5328, 5331, 5334, 5337, 5340, 5343, 5346, 5349, 5352, 5355, 5358, 5361, 5364, 5367, 5370, 5373, 5376, 5379, 5382, 5385, 5388, 5391, 5394, 5397, 5400, 5403, 5406, 5409, 5412, 5415, 5418, 5421, 5424, 5427, 5430, 5433, 5436, 5439, 5442, 5445, 5448, 5451, 5454, 5457, 5460, 5463, 5466, 5469, 5472, 5475, 5478, 5481, 5484, 5487, 5490, 5493, 5496, 5499, 5502, 5505, 5508, 5511, 5514, 5517, 5520, 5523, 5526, 5529, 5532, 5535, 5538, 5541, 5544, 5547, 5550, 5553, 5556, 5559, 5562, 5565, 5568, 5571, 5574, 5577, 5580, 5583, 5586, 5589, 5592, 5595, 5598, 5601, 5604, 5607, 5610, 5613, 5616, 5619, 5622, 5625, 5628, 5631, 5634, 5637, 5640, 5643, 5646, 5649, 5652, 5655, 5658, 5661, 5664, 5667, 5670, 5673, 5676, 5679, 5682, 5685, 5688, 5691, 5694, 5697, 5700, 5703, 5706, 5709, 5712, 5715, 5718, 5721, 5724, 5727, 5730, 5733, 5736, 5739, 5742, 5745, 5748, 5751, 5754, 5757, 5760, 5763, 5766, 5769, 5772, 5775, 5778, 5781, 5784, 5787, 5790, 5793, 5796, 5799, 5802, 5805, 5808, 5811, 5814, 5817, 5820, 5823, 5826, 5829, 5832, 5835, 5838, 5841, 5844, 5847, 5850, 5853, 5856, 5859, 5862, 5865, 5868, 5871, 5874, 5877, 5880, 5883, 5886, 5889, 5892, 5895, 5898, 5901, 5904, 5907, 5910, 5913, 5916, 5919, 5922, 5925, 5928, 5931, 5934, 5937, 5940, 5943, 5946, 5949, 5952, 5955, 5958, 5961, 5964, 5967, 5970, 5973, 5976, 5979, 5982, 5985, 5988, 5991, 5994, 5997, 6000, 6003, 6006, 6009, 6012, 6015, 6018, 6021, 6024, 6027, 6030, 6033, 6036, 6039, 6042, 6045, 6048, 6051, 6054, 6057, 6060, 6063, 6066, 6069, 6072, 6075, 6078, 6081, 6084, 6087, 6090, 6093, 609</p>					

CONGEDO DI MATERNITÀ (ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

NOTE	Beneficiari	Tipo di trattamento	Durata	Come richiederlo
<p>In caso di grave rischio per la salute della madre e del nascituro, si ha diritto all'astensione anticipata dal lavoro con indennità prima del settimo mese di gravidanza.</p>	<p>Lavoratrici dipendenti, lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS con 3 mesi di contribuzione ad aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, lavoratrici autonome, il padre lavoratore dipendente o iscritto alla gestione separata in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari, la madre disoccupata che abbia determinati requisiti contributivi.</p>	<p>80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo o di libera professione. Il periodo di congedo di maternità è coperto da contribuzione ed è utile ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.</p>	<p>La lavoratrice beneficiaria ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi. Con adeguata certificazione medica le lavoratrici possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita prolungando così a 4 mesi il periodo di congedo dopo il parto.</p>	<p>Presentare domanda prima dell'inizio del congedo di maternità indicando al data presunta del parto all'INPS. Le lavoratrici autonome devono presentare la domanda dopo il parto agli uffici INPS più vicini alla propria residenza.</p>

